



**NORME SANITARIE PER LA PARTECIPAZIONE ALLA RASSEGNA
Travagliato Cavalli dal 25 aprile al 28 aprile 2019**

1. A norma dell'art. 18 del Regolamento di Polizia Veterinaria DPR 08/02/54 n.320, le rassegne Zootecniche sono soggette a vigilanza veterinaria da parte del competente Distretto Veterinario dell' A.T.S. Brescia;
2. Gli animali saranno sottoposti a controllo Veterinario secondo le modalità indicate da parte del competente Distretto Veterinario e i proprietari/detentori sono tenuti a favorire tale controllo;
3. Tutti gli automezzi autorizzati per il trasporto degli animali devono arrivare puliti, lavati e disinfettati (art.64 R.P.V. DPR 320/54 e OM 18/10/95).

ANIMALI DELLA SPECIE BOVINA per le manifestazioni di team penning :

4. I bovini che provengono da allevamenti presenti in regioni dichiarate ufficialmente indenni da Tubercolosi, Brucellosi e Leucosi bovina ai sensi della Decisione 2003/467/CE e s.m.i. , ivi nati e allevati, devono essere scortati dalla Dichiarazione di provenienza (Mod.4 firmato/validato dal Veterinario Ufficiale, in conformità al Decreto 28 giugno 2016 Modifica dell'allegato IV del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1996, n. 317) attestante l'esito favorevole della visita sanitaria e con la qualifica di allevamento di provenienza Ufficialmente indenne;
5. I bovini che provengono o che sono nati in allevamenti presenti in regioni non ufficialmente indenni da Tubercolosi, Brucellosi e Leucosi bovina ai sensi della Decisione 2003/467/CE e s.m.i. dovranno essere sottoposti da non più di 30 gg. alle prove per Tubercolosi e se superiori ad un anno di età anche Brucellosi e Leucosi Bovina, la visita sanitaria favorevole e l'esito dei controlli sarà indicato sul mod.4 (firmato/validato dal Veterinario Ufficiale, in conformità al Decreto 28 giugno 2016 Modifica dell'allegato IV del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1996, n. 317);
6. I bovini devono essere correttamente identificati ai sensi del Reg. (CE) 1760/2000 e s.m.i. e del Decreto 31 gennaio 2002 e s.m.i.;
7. **Bluetongue** - i bovini possono essere movimentati nel rispetto del Reg. (CE) n. 1266/2007 e s.m.i. e del Dispositivo dirigenziale 6478 del 10 marzo 2017 – DGSAF e successive modifiche e integrazioni. In particolare, stante l'attuale situazione epidemiologica della regione Lombardia in restrizione per BTV1 e BTV4, si richiama l'obbligo del rispetto dei vincoli in uscita da zona in restrizione verso aree indenni, verso territori con diverso sierotipo circolante. In caso di capi poi destinati ad aree indenni o con diverso sierotipo circolante o in caso di transito attraverso aree a stato sanitario più elevato, essi potranno essere introdotti in fiera solo se vaccinati per BTV1 e BTV4 oltre che, nel caso, per il sierotipo circolante nella zona di restrizione di provenienza. Capi provenienti da aree indenni non vaccinati per BTV1 e BTV4 o figli di madri non vaccinate per BTV1 e BTV4 potranno essere destinati, in uscita dalla fiera, stante il rispetto delle condizioni del Dispositivo dirigenziale 6478 del 10 marzo 2017 e smi:
 - in allevamenti o macelli situati all'interno della zona di restrizione in cui è situata la fiera o in territori contigui di livello sanitario paritario o inferiore
 - direttamente verso macelli designati di zone indenni o in restrizione per sierotipi diversi da BTV1 e BTV4.



CAMELIDI

8. Gli allevamenti di provenienza devono essere registrati in BDN in conformità al Decreto 2 marzo 2018. Gli animali dovranno essere scortati dalla Dichiarazione di provenienza e destinazione (Mod.4 DECRETO 28 giugno 2016 Modifica dell'allegato IV del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1996, n. 317) completa di attestazione sanitaria del Servizio Veterinario competente attestante lo stato sanitario dell'azienda nei confronti di tubercolosi e brucellosi. Per le condizioni si fa riferimento a quanto sopra riportato per i bovini
9. **Bluetongue** – si richiamano il rispetto del Dispositivo dirigenziale 6478 del 10 marzo 2017 – DGSAF e successive modifiche e integrazioni e le condizioni sopra riportate per i bovini.

EQUIDI

10. Tutti gli equidi devono essere scortati, dal mod. 4, conforme al Decreto 28 giugno 2016 Modifica dell'allegato IV del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1996, n. 317, compilato dal detentore e dal documento di identificazione (passaporto) previsto dal D.M. 29/12/09, dal manuale operativo (DM 26 settembre 2011) e D.Lgs. 16 febbraio 2011, n.29 (Disposizioni sanzionatorie) e in conformità al Reg. (UE) 262/2015.
11. Come previsto dal Decreto 02/02/2016 - tutti gli equidi di età superiore ai 12 mesi, ai fini della introduzione a fiere, aste, mercati, ippodromi ed altre concentrazioni di equidi, devono essere sottoposti ad un test sierologico per AIE secondo la periodicità indicata nell'allegato 1 – Attività di controllo (secondo la specie e le aree di provenienza ad elevato rischio o a basso rischio). La data e gli esiti favorevoli dei controlli sierologici devono essere registrati dal veterinario ufficiale sul documento di identificazione

Gli animali provenienti da Paesi Comunitari o Esteri dovranno essere scortati da certificati previsti dalle normative vigenti.

Gli espositori dovranno denunciare ai veterinari ufficiali operanti nel quartiere fieristico ogni caso, anche sospetto, di malattia infettiva di cui all'art. 1 del RPV DPR 8/254 n. 320 e successive modificazioni.